



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

CXVIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 379 dell'8 febbraio 2010

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Baiardini Paolo	X		16 - Masci Luigi		X
2 - Bottini Lamberto	X		17 - Melasecche Germini Enrico		X
3 - Bracco Fabrizio Felice	X		18 - Modena Fiammetta	X	
4 - Brega Eros		X	19 - Nevi Raffaele	X	
5 - Carpinelli Roberto		X	20 - Riommi Vincenzo	X	
6 - Cintioli Giancarlo		X	21 - Ronca Enzo	X	
7 - De Sio Alfredo	X		22 - Rosi Maurizio	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X		23 - Rossi Gianluca	X	
9 - Fronduti Armando	X		24 - Santi Alfredo	X	
10 - Giloni Mara		X	25 - Sebastiani Enrico	X	
11 - Girolamini Ada	X		26 - Tippolotti Mauro	X	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		27 - Tomassoni Franco		X
13 - Lorenzetti Maria Rita		X	28 - Tracchegiani Aldo		X
14 - Lupini Pavilio	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Mantovani Massimo	X		30 - Zaffini Francesco		X

PRESIDENTE: Fabrizio Felice BRACCO

CONSIGLIERI SEGRETARI: Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Maria Beatrice MARCANTONINI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 379 DELL'8 FEBBRAIO 2010

LEGGE REGIONALE - "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Baiardini, Fronduti, Girolamini, Sebastiani e Vinti, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.1.2010 e assegnata per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in pari data, concernente: "Istituzione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie" (ATTO N. 1722);

UDITA la relazione della I Commissione Consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Consigliere Armando Fronduti (ATTO N. 1722/BIS);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTI gli articoli deliberati singolarmente dalla I Commissione Consiliare permanente;

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 20 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai 20 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Istituzione della giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, composta di n. 3 articoli, nel testo che segue:

Art. 1

(Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione Umbria istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 2

(Modalità di realizzazione)

1. In occasione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società umbra.

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2, comma 1 è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di euro 10.000,00 da iscrivere nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”.

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte



con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2010 denominata "Fondi di riserva" (cap. 6100).

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

L'Estensore

Stefanella Cutini

Il Responsabile della Sezione

Assistenza alle Commissioni

Consiliari Permanenti

Rosanna Montanucci